

- l'art. 109 del D.lgs. 267/2000 stabilisce la facoltà di attribuire i compiti gestionali previsti nell'art. 107 dello stesso decreto 267/2000 ai responsabili degli uffici e dei servizi;
- date le limitate risorse economiche non è ipotizzabile per il Consorzio B.I.M. Adige provvedere all'assunzione di proprio personale per l'attività di gestione amministrativo-contabile-tecnica ex art. 107 del decreto 267/2000;
- il nuovo Statuto del B.I.M. Adige è stato approvato in data 12.12.2002 con delibera dell'Assemblea n.9;
- il nuovo Statuto ha sancito la separazione delle competenze tra organi di governo, con poteri di indirizzo e programmazione, e soggetti a cui compete la gestione amministrativa-contabile-tecnica;
- il Comune di Nogarole Vicentino ha una propria struttura organizzativa che si occupa dell'attività gestionale dell'Ente, che potrebbe, previo incarico da parte del presidente del B.I.M. Adige e nullaosta del sindaco Comune, svolgere l'attività gestionale di competenza del Consorzio;
- l'utilizzo del personale del Comune di Nogarole Vicentino, da parte del Consorzio, di cui fa parte lo stesso Comune, garantirebbe al B.I.M. Adige dei risparmi di spesa, per quanto riguarda i costi per il mantenimento della struttura organizzativa, risparmi che andrebbero a tutto vantaggio dell'impiego delle risorse ai fini istituzionali del Consorzio stabiliti dalla legge;
- l'impiego di personale del Comune di Nogarole Vicentino nell'attività gestionale del Consorzio sarà consentito nei limiti della compatibilità degli incarichi di responsabilità nei due enti;

Dopo quanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

#### **ART. 1 - PREMESSE**

1. Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

#### **ART. 2 - OGGETTO E FINALITA'**

1. Il Comune di Nogarole Vicentino, nel proseguo definito Comune, ed il Consorzio Bacino Imbrifero Montano dell'Adige fra i Comuni della Provincia di Vicenza, nel proseguo definito Consorzio, stipulano la presente convenzione al fine di svolgere in forma associata le funzioni gestionali ex art. 107, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

#### **ART. 3 - CAPO CONVENZIONE**

1. Il Comune è individuato quale Ente capo convenzione.

#### **ART. 4 - ORGANIZZAZIONE ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI**

1. Gli enti stipulanti convengono che tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e la gestione dei servizi e per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione e relativi all'art. 107, comma 3, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di competenza del Consorzio, siano predisposti dal personale del Comune nominato responsabile degli uffici e dei servizi dal sindaco di Nogarole Vicentino ex art. 8 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle "Regioni-autonomie locali" stipulato in data 31 marzo 1999.
2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, il presidente del Consorzio nomina il responsabile degli uffici e dei servizi ai sensi dell'art. 109, comma 2, del decreto 267, tra i dipendenti del Comune incaricati delle posizioni organizzative ex art. 8 del CCNL del 31 marzo 1999, previo nullaosta da parte del sindaco del Comune.

3. Il trattamento economico e l'inquadramento giuridico del personale, che saranno disciplinati dai contratti collettivi nazionali del comparto regioni-autonomie locali, sono di esclusiva competenza del Comune.
4. Tutti gli importi per il compenso dei dipendenti del Comune, impiegati nel Consorzio, sono erogati dal Comune e dal medesimo rimborsati come previsto dai successivi articoli.

#### **ART. 5 - ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA PRESSO IL CONSORZIO**

1. L'attività lavorativa presso il Consorzio non dovrà essere in conflitto con l'attività svolta presso il Comune.

#### **ART. 6 - RAPPORTI ECONOMICI**

1. I rapporti finanziari tra gli enti sono ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.
2. L'importo da trasferire al Comune, per il rimborso degli oneri derivanti dall'impiego del personale comunale presso il Consorzio, deve fare riferimento al trattamento economico-giuridico derivante dai contratti collettivi del personale del comparto regioni-autonomie locali in godimento dal personale comunale.
3. L'importo, come determinato dal comma 2, deve essere quantificato in un apposito accordo tra il sindaco del Comune e il presidente del Consorzio. L'accordo deve essere approvato dagli organi esecutivi dei due enti.
4. Il Consorzio trasferisce al Comune le somme per il rimborso degli oneri del personale impiegato nel Consorzio stesso.
5. Il Consorzio provvede a versare al Comune la spesa, derivante dall'utilizzo del personale comunale, entro trenta giorni dal ricevimento di specifico prospetto per il recupero degli oneri economici, con cadenza trimestrale.
6. Qualora vengano conferite al personale comunale, da parte del Consorzio, altre funzioni, oltre quelle previste nella presente convenzione, il relativo onere sarà interamente a carico del Consorzio.

#### **ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE**

1. Le forme di consultazione tra gli enti convenzionati sono costituite da incontri periodici, da tenersi tra il sindaco del Comune ed il presidente del Consorzio, i quali operano in accordo con il personale, al fine di garantire il buon funzionamento delle funzioni oggetto della presente convenzione e la loro puntuale esecuzione.
2. Il Comune capo convenzione si impegna a garantire al Consorzio tutte le informazioni necessarie al controllo del servizio.

#### **ART. 8 - DURATA E CAUSE DI SCIoglimento**

1. La presente convenzione ha durata di anni 5 (cinque) dalla data di stipulazione.
2. La presente convenzione, oltre che per scadenza naturale, può essere risolta per una delle seguenti cause:
  - a) per risoluzione consensuale, mediante conformi provvedimenti deliberativi consiliari-assembleari adottati dalle due Amministrazioni;
  - b) per recesso unilaterale di una delle due Amministrazioni convenzionate, da adottare con deliberazione consiliare-assembleare, che produrrà i suoi effetti decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di esecutività della deliberazione medesima.

**ART. 9 – RINVII**

1. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.

**ART. 10 – CONTROVERSIE**


1. Le eventuali controversie che potessero insorgere nel corso dell'esecuzione della convenzione o in merito all'applicazione delle norme nella stessa contenute, sono demandate ad un collegio arbitrale, composto da numero tre membri nominati uno dal Comune, uno dal Consorzio, e da un membro con funzioni di presidente nominato d'intesa tra gli arbitri o, in caso disaccordo, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Comune, su istanza della parte più diligente.

2. In caso di mancata conciliazione delle controversie secondo le modalità di cui al comma 1, la risoluzione delle stesse è demandata al Giudice ordinario.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI NOGAROLE VIC.NO  
IL SINDACO

Rag. Romina Bauce



PER IL CONSORZIO B.I.M. ADIGE

IL PRESIDENTE

geom. Giovanni Dalla Costa



**COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO**

**OGGETTO: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI GESTIONALI EX ART. 107, COMMA 3, DEL DECRETO 267/2000 TRA IL COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO ED IL CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL'ADIGE FRA I COMUNI DELLA PROVINCIA DI VICENZA**

L'anno duemiladiciotto, addì sei, del mese di Agosto, alle ore 11:30 nella sede comunale di Nogarole Vicentino

TRA

- il Comune di Nogarole Vicentino (C.F. 81001210244), rappresentato da rag. Romina Bauce, in qualità di Sindaco, in esecuzione della delibera consiliare n. 22 del 17 luglio 2018, esecutiva ai sensi di legge;
- il Consorzio Bacino Imbrifero Montano dell'Adige fra i Comuni della Provincia di Vicenza, (C.F.81001470244) rappresentato dal Presidente geom. Giovanni Dalla Costa, in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea Consorziale n. 9 del 10 luglio 2018, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO CHE

- il Consorzio Bacino Imbrifero Montano dell'Adige fra i Comuni della Provincia di Vicenza, con sede a Crespadoro (B.I.M. Adige), si è sempre avvalso della collaborazione del personale dell'area contabile del Comune di Crespadoro per il proprio servizio di segreteria e contabilità, nonché Segretario del Consorzio stesso;
- che a seguito collocamento a riposo dell'unico dipendente del Comune si rende necessario individuare altra persona da incaricare per tali competenze;
- che lo statuto del Consorzio, all'art. 15, prevede che il Consorzio stesso si avvale del personale del Comune di Crespadoro o dei Comuni Consorziati;
- il B.I.M. Adige deve dare attuazione al principio stabilito dal 1° comma dell'art. 107 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* in base al quale "spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo";